



# Città di Cinisello Balsamo

-----  
Provincia di Milano  
-----

**COPIA**

Codice n. 10965

Data: 27/02/2012

**CC N. 13**

## **DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

---

OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI.

---

L'anno duemiladodici addì ventisette del mese di Febbraio alle ore 21.00, in seguito ad avvisi scritti, consegnati nei termini e nei modi prescritti dalla legge vigente, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione STRAORDINARIA di prima convocazione ed in seduta PUBBLICA presieduta dal Sig. Sacco Giuseppe nella sua qualità di PRESIDENTE e con l'assistenza del Segretario Generale D'Arrigo Antonio.

Risultano presenti alla seduta i seguenti componenti del Consiglio comunale:

		PRES.	ASS.			PRES.	ASS.
1 - Gasparini Daniela	P.D.	X		17 - Berlino Giuseppe	P.D.L.	X	
2 - Gasparini Alessandro	P.D.		X	18 - Scaffidi Francesco	P.D.L.	X	
3 - Ronchi Andrea	P.D.	X		19 - Cesarano Ciro	P.D.L.		X
4 - Marsiglia Franco	P.D.	X		20 - Di Lauro Angelo	P.D.L.	X	
5 - Catania Andrea	P.D.	X		21 - Malavolta Riccardo	P.D.L.	X	
6 - Sacco Giuseppe	P.D.	X		22 - Visentin Riccardo	P.D.L.	X	
7 - Grazzi Francesco	P.D.	X		23 - Acquati Piergiorgio	P.D.L.	X	
8 - Ruffa Ivano	P.D.	X		24 - Gandini Stefano	P.D.L.	X	
9 - Russomando Damiano	P.D.	X		25 - Gittani Alessandro	LEGA N.	X	
10 - Seggio Giuseppe	P.D.	X		26 - Fumagalli Cristiano	LEGA N.	X	
11 - Martino Raffaele	P.D.	X		27 - Cattaneo Paolo	I.D.V.	X	
12 - Gatto Gerardo	P.D.	X		28 - Lostaglio Francesco	I.D.V.	X	
13 - Muscio Nicola	P.D.	X		29 - Tediosi Aldo	R.C.		X
14 - Bartolomeo Patrizia	P.D.	X		30 - Menegardo Mattia	SIN. e LIBERTA`	X	
15 - Strani Natalia	P.D.	X		31 - Zonca Enrico	CITT. INS.-M.P.A.	X	
16 - Lio Carlo	P.D.L.		X				

Componenti presenti n. 27.

Il Presidente, constatato che il numero dei componenti del Consiglio Comunale intervenuti è sufficiente per legalmente deliberare, dichiara aperta la seduta.

**N° proposta:** 42069

**OGGETTO**

**APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI.**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

Visto l'articolo 42 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";

Visto l'articolo 3 del Decreto Legislativo n. 507 del 15/11/1993, recante norme sulla revisione ed armonizzazione dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e del Diritto sulle Pubbliche Affissioni;

Visto l'articolo 23 del Codice della Strada, di cui al Decreto Legislativo n. 285 del 30/04/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, riguardante la pubblicità sulle strade e sui veicoli;

Visto l'articolo 48, comma 1, del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada, di cui al D.P.R. n. 495 del 16/12/1992, riguardante le dimensioni dei mezzi pubblicitari;

Visto l'articolo 53, comma 6, del D.P.R. n. 495 del 16/12/1992, così modificato dall'articolo 43 del D.P.R. n. 610 del 16/09/1996, e successive modificazioni ed integrazioni, per quanto riguarda la durata delle autorizzazioni;

Visto l'articolo 56, comma 6, del D.P.R. n. 495 del 16/12/1992, così modificato dall'articolo 46 del D.P.R. n. 610 del 16/09/1996, e successive modificazioni ed integrazioni, inerente la rimozione dei messaggi esposti difformemente dalle autorizzazioni rilasciate;

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 86 del 4/11/1984 con cui è stato approvato il Regolamento dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e del Diritto sulle Pubbliche Affissioni, successivamente modificato con atti del Consiglio Comunale n. 12 del 17/02/2000 e n. 16 del 6/03/2006;

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 83 del 16/07/2003 con cui è stato approvato il Piano Generale degli Impianti Pubblicitari, quale parte integrante e sostanziale del suddetto Regolamento;

Tenuto conto che, per quel che riguarda il decoro, occorre che i mezzi pubblicitari presenti sul territorio comunale non si pongano come elementi di disturbo all'estetica e all'ambiente naturale;

Rilevato che, per quel che concerne la funzionalità, particolare attenzione è da rivolgere al tema della fruibilità del contesto urbano, onde garantire che i mezzi pubblicitari non costituiscano impedimento ad un funzionale e razionale utilizzo del territorio e, nello stesso tempo, soddisfino nel miglior modo possibile le peculiari esigenze della realtà locale;

Rilevato infine che l'obiettivo è quello di ottenere un'immagine di qualità, monitorare il territorio, anche in funzione di una efficace lotta all'abusivismo;

Preso atto dei pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile formulati ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;

Con voti

**DELIBERA**

1. Di approvare, richiamate le superiori premesse, le modifiche agli articoli 10 e 11 del vigente Regolamento per l'Imposta Comunale sulla Pubblicità e Diritto sulle Pubbliche Affissioni, secondo lo schema che segue:

REGOLAMENTO PER L'IMPOSTA COMUNALE SULLA  
PUBBLICITÀ E DIRITTO SULLE PUBBLICHE  
AFFISSIONI

<b>Articolo vigente</b>	<b>Articolo proposto</b>
<b>Art. 10</b> <b>Autorizzazione per l'installazione dei mezzi pubblicitari</b>	<b>Art. 10</b> <b>Autorizzazione per l'installazione dei mezzi pubblicitari</b>
<p><b>1) <u>Autorizzazioni</u></b></p> <p>E' fatto divieto di esporre alcun mezzo pubblicitario prima di aver ottenuto la "prescritta autorizzazione" da parte del Sindaco.</p> <p>L'esposizione di pubblicità può essere consentita senza formale autorizzazione nei seguenti casi:</p> <p>A) Pubblicità non luminosa effettuata all'interno di luoghi pubblici o aperti al pubblico, esclusi gli stadi ed impianti sportivi, qualora non sia direttamente visibile e percettibile da piazze, strade ed altri spazi di uso pubblico;</p> <p>B) Pubblicità non luminosa relativa a vendite e locazioni su stabili di nuova e vecchia costruzione, purché contenuta nelle aperture murarie dello stesso stabile e con una superficie non superiore a mezzo metro quadrato;</p> <p>C) Pubblicità effettuata mediante esposizione di locandine o con scritte e targhe apposte sui veicoli in genere.</p> <p>In ogni caso, le autorizzazioni di cui al presente articolo si intendono rilasciate facendo salvi gli eventuali diritti dei terzi, nonché ogni altra autorizzazione di competenza di altre autorità, enti o privati che dovrà essere preventivamente richiesta dagli interessati.</p> <p>In tutti i casi in cui la collocazione del manufatto comporti la manomissione di suolo comunale o di marciapiede dovranno essere osservate le norme che regolano tale materia.</p> <p>Gli interessati dovranno altresì osservare tutte le vigenti disposizioni di edilizia, estetica cittadina, polizia urbana e pubblica sicurezza.</p> <p><b>2) <u>Termini per il rilascio dell'autorizzazione</u></b></p> <p>Per l'istruttoria e per la definizione, le domande sono assegnate al competente Ufficio Comunale.</p> <p>All'atto della presentazione della domanda, o successivamente mediante comunicazione ai soggetti indicati dall'art. 7 della L. n.241/90, viene reso noto l'avvio del procedimento.</p>	<p><b>1) <u>Autorizzazioni</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. L'installazione di mezzi pubblicitari e l'esecuzione della pubblicità sono soggette ad autorizzazione espressa. La pubblicità effettuata all'interno di luoghi aperti al pubblico (es. impianti sportivi, cinema, centri commerciali) se non visibile dalla pubblica via non è soggetta a preventiva autorizzazione, ma è tenuta al pagamento dell'imposta, ove non esente.</li> <li>2. La domanda di autorizzazione, a pena di improcedibilità, deve essere prodotta nel rispetto delle vigenti leggi sul bollo ed essere redatta su apposita modulistica disponibile presso il competente Settore dell'Amministrazione Comunale e sul sito Internet del Comune di Cinisello Balsamo. Ogni domanda di autorizzazione, nonché ogni domanda di rinnovo di cui al successivo comma 12, deve essere corredata dalla prescritta documentazione e dall'impegno del richiedente a sostenere tutte le spese di sopralluogo e di istruttoria, allegando copia dell'attestazione di versamento degli stessi.</li> <li>3. La domanda di autorizzazione deve essere presentata dai soggetti direttamente interessati o da operatori pubblicitari regolarmente iscritti alla C.C.I.A.A.</li> <li>4. L'autorizzazione è personale e non cedibile.</li> <li>5. L'autorizzazione è negata o revocata in caso di accertata morosità nel pagamento dell'imposta di pubblicità.</li> <li>6. L'autorizzazione è negata nei casi di divieto previsti dal presente regolamento per violazione dei criteri di collocamento individuati o per contrasto con il decoro, l'ornato urbano e l'estetica cittadina.</li> <li>7. Non è consentita l'autorizzazione di messaggi pubblicitari finalizzati a richiamare la disponibilità dello spazio pubblicitario stesso (es. "SPAZIO LIBERO", oppure "PER QUESTA PUBBLICITA' tel. ....").</li> <li>8. L'autorizzazione comunale all'esposizione pubblicitaria è rilasciata facendo salvi gli eventuali diritti di terzi e non esime gli interessati dall'acquisizione del nulla osta di competenza di altri soggetti pubblici o privati, ovvero di pareri vincolanti o benessere di altri</li> </ol>

Salvo quanto disposto da leggi specifiche, la competente Autorità dovrà esprimersi sulla autorizzazione o sul diniego motivato entro 60 giorni dalla domanda o, negli stessi termini, dalla data di presentazione della documentazione integrativa eventualmente richiesta dal competente Ufficio Comunale.

### 3) Archiviazione delle istanze

Qualora le istanze presentate non siano corredate con i documenti previsti ed il richiedente non provveda alla loro regolarizzazione nel termine assegnatogli, le stesse non saranno sottoposte all'esame di merito e saranno archiviate.

Della avvenuta archiviazione dovrà essere data comunicazione agli interessati e, se richiesti, dovranno essere restituiti gli eventuali documenti allegati all'istanza.

Oltre a quanto sopra disposto, ulteriori specificazioni tecniche possono essere indicate nel Piano Generale degli Impianti Pubblicitari.

- Uffici o Commissioni competenti in materia.
9. Deve essere previamente ed espressamente autorizzata anche ogni variazione del messaggio, ovvero delle dimensioni e/o delle caratteristiche dell'impianto.
  10. L'autorizzazione ha la durata indicata nel relativo provvedimento in relazione alla tipologia dell'impianto.
  11. In caso di mancata installazione dell'impianto nel termine di sei (6) mesi dal rilascio dell'autorizzazione, la stessa si intende revocata.
  12. L'eventuale richiesta per il rinnovo dell'autorizzazione dovrà essere presentata su apposita modulistica, nel rispetto delle vigenti leggi sul bollo, entro e non oltre 60 giorni prima della sua scadenza. Dovrà riportare il numero dell'autorizzazione in atto ed essere corredata dalla documentazione prescritta. Qualora non venga presentata alcuna richiesta di rinnovo nei termini o qualora tale richiesta venga denegata, l'autorizzazione in atto cesserà la sua validità con la scadenza prevista nel provvedimento originale e l'impianto o il mezzo pubblicitario dovrà essere rimosso, a cura e spese del richiedente, ripristinando la situazione originaria, entro e non oltre 10 giorni dalla scadenza naturale dell'autorizzazione o, se successiva a tale data, entro e non oltre 10 giorni dalla notifica del diniego.
  13. La pubblicità effettuata in assenza della prescritta autorizzazione e della prescritta targhetta identificativa è abusiva e come tale sanzionata ai sensi di legge.
  14. I cartelli che pubblicizzano la vendita o la locazione di immobili (c.d. "vendesi / affittasi"), di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato, non sono soggetti alla presentazione della comunicazione di pubblicità. Gli stessi devono indicare la classe energetica dell'immobile, secondo quanto disposto dalle vigenti norme nazionali e regionali. Possono essere esposti esclusivamente in corrispondenza dell'immobile oggetto della locazione o della vendita e/o del relativo portone d'ingresso, previo benessere della proprietà. Per i medesimi cartelli, se di misura superiore ad un quarto di metro quadrato, è comunque necessaria la preventiva autorizzazione.
  15. Il termine di conclusione del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione è pari a sessanta (60) giorni. È escluso in ogni caso il rilascio dell'autorizzazione per l'infruttuoso decorso del termine.
  16. I termini per la conclusione del procedimento decorrono dalla data di ricevimento della domanda. La richiesta di ulteriore documentazione o chiarimenti sospende i termini. Dalla presentazione della documentazione integrativa o dei chiarimenti, riprenderà la decorrenza dei termini per la conclusione del procedimento. Le domande saranno respinte qualora l'interessato non

fornisca l'integrazione richiesta entro dieci (10) giorni. Nel caso in cui si renda necessario acquisire il nulla osta di altri Enti, pareri vincolanti o benessere di altri Uffici o Commissioni competenti in materia, il termine decorre dall'acquisizione di tali provvedimenti.

17. La pubblicità di manifestazioni sportive effettuata con segni orizzontali reclamistici non può precedere di oltre ventiquattro ore l'inizio della manifestazione e deve essere rimossa entro le ventiquattro ore successive.
18. La concessione espressa di occupazione di suolo o area pubblica è condizione per il rilascio dell'autorizzazione ad effettuare pubblicità su ponteggi di cantiere e su cesate che insistono su suolo pubblico. L'autorizzazione pubblicitaria decade qualora la concessione stessa cessi o venga revocata.
19. L'autorizzazione all'installazione di mezzi pubblicitari all'interno del territorio comunale ma all'esterno del centro abitato, è rilasciata dagli enti proprietari delle strade, previo nulla osta comunale, secondo le procedure di cui al Regolamento di attuazione del Codice della Strada.

## **2) Durata delle autorizzazioni**

1. L'autorizzazione o il nulla osta temporanei hanno durata non superiore a tre (3) mesi. Possono essere prorogati sino alla durata complessiva di un (1) anno, a seguito di apposita domanda, previo pagamento degli oneri d'istruttoria previsti per le istanze di autorizzazione per i mezzi pubblicitari permanenti.
2. L'autorizzazione o il nulla osta, relativi a striscioni o mezzi pubblicitari che recano come messaggio la vendita o la locazione di uffici o di unità immobiliari, hanno durata non superiore ad un (1) anno.
3. L'autorizzazione o il nulla osta permanenti hanno durata non superiore a tre (3) anni.

## **3) Decadenza e revoca delle autorizzazioni**

1. Costituiscono causa di decadenza dell'autorizzazione:
  - a) la cessazione o il trasferimento dell'attività;
  - b) la difformità dell'impianto installato con quello autorizzato;
  - c) la mancata corrispondenza del messaggio pubblicitario a quello comunicato ed autorizzato, ovvero la mancata comunicazione del cambio di messaggio;
  - d) la mancata osservanza delle condizioni alle quali è subordinata l'autorizzazione.
2. Il Settore che ha concesso l'autorizzazione, accertato il verificarsi della causa di decadenza di cui alle lettere b) e c), invita il titolare dell'autorizzazione a rimuovere il mezzo,

assegnando un termine di dieci (10) giorni dalla notifica dell'intimazione, decorso il quale si verifica ed acquista efficacia la decadenza.

Negli altri casi la decadenza opera di diritto.

3. Costituiscono causa di revoca dell'autorizzazione:
  - a) la necessità di realizzare opere o impianti di interesse pubblico su aree, spazi o beni ove è collocato il mezzo pubblicitario ovvero quando lo stesso diviene incompatibile con la tutela della circolazione e della sicurezza stradale, con i valori storico architettonici dell'ambiente urbano e/o con quelli paesaggistici del territorio;
  - b) la posa di impianti di segnaletica stradale sulle aree, spazi o beni ove è collocato il mezzo pubblicitario;
  - c) la posa di impianti per le pubbliche affissioni;
  - d) quando l'autorizzazione riguarda impianti di dimensioni superiori a metri quadrati sei (6), salvi gli impianti destinati alle pubbliche affissioni, gli impianti e/o pannelli a messaggio variabile e gli schermi finalizzati alla comunicazione istituzionale (e non) o di pubblica utilità da parte dell'Amministrazione Comunale;
  - e) quando l'impianto rechi grave pregiudizio o rappresenti imminente pericolo a persone o cose.
4. Il Settore che ha concesso l'autorizzazione, accertato il verificarsi di una delle cause di revoca, invita il titolare dell'autorizzazione a rimuovere il mezzo, assegnando un termine di dieci (10) giorni dalla notifica dell'intimazione.  
Nel caso di cui al punto e) del comma 3, il Comune ordina l'immediata rimozione del mezzo.
5. In caso di decadenza o revoca dell'autorizzazione, il titolare dovrà provvedere, a sua cura e spese, alla rimozione che dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti, oltre al ripristino della situazione originaria. In caso di inadempienza nei termini fissati, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni conseguente effetto e saranno adottati i provvedimenti di cui all'articolo 26 del presente Regolamento.

#### **4) Pubblicità varia**

1. Pubblicità effettuata su vetrine e porte d'ingresso:  
È consentita, senza la prescritta autorizzazione, l'apposizione di messaggi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, sulle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi, purché siano attinenti l'attività in essi esercitata e non superino nel loro insieme la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso.  
È altresì consentita, senza la prescritta autorizzazione, l'apposizione sulle vetrine o sulle porte di ingresso degli avvisi al pubblico relativi all'attività svolta che non superino la superficie di mezzo metro quadrato.

È consentita infine, senza la prescritta autorizzazione, ma con l'obbligo della sola comunicazione al Concessionario per la riscossione della relativa imposta, l'apposizione sulle vetrine e sulle porte d'ingresso di messaggi che riguardano vendite promozionali, liquidazioni, offerte, saldi, effettuati nel rispetto dei periodi consentiti per legge.

2.  Pubblicità all'interno delle stazioni di servizio carburante:

È consentita, con la prescritta autorizzazione, l'installazione di impianti pubblicitari all'interno delle stazioni di servizio di carburante, a condizione che gli stessi non siano collocati in corrispondenza degli accessi. La superficie complessiva di tali impianti non deve superare il 15% dell'area occupata dalla stazione di servizio.

3.  Pubblicità fonica:

È fatto divieto di esercitare pubblicità fonica, intendendosi per tale la diffusione di qualsiasi messaggio pubblicitario o di propaganda in genere, fatti salvi i messaggi di pubblico interesse disposti dall'Autorità di Pubblica Sicurezza.

4.  Pubblicità mediante distribuzione di materiale pubblicitario:

È consentita la distribuzione manuale di volantini o altro materiale pubblicitario sul territorio comunale, previo benestare della Polizia Locale. È invece vietata la pubblicità effettuata mediante lancio, nonché mediante apposizione sui veicoli in sosta.

Il committente dovrà indicare, all'atto della richiesta, i nominativi delle persone impiegate nella distribuzione, per ogni giorno o frazione e le zone interessate alla stessa.

Tale forma di pubblicità è soggetta al pagamento dell'imposta.

5.  Pubblicità effettuata con veicoli in genere:

a. L'apposizione sui veicoli di pubblicità non luminosa è consentita unicamente se non effettuata per conto terzi a titolo oneroso, con eccezione della pubblicità sui veicoli adibiti al trasporto di linea e non di linea e sui veicoli adibiti al servizio taxi, nei limiti previsti dal Regolamento di Attuazione al Codice della Strada.

b. Per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o su veicoli disponibili in virtù di contratti di leasing o di noleggio, l'imposta non è dovuta per l'indicazione del marchio che contraddistingue il bene o il servizio, nonché il segno distintivo dell'impresa, della ragione sociale (sia per esteso che sotto forma di sigla) e dei relativi recapiti, purché l'iscrizione sia apposta non più di due volte sul veicolo e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato. In caso contrario, è prevista la comunicazione al Concessionario per la riscossione.

	<p>c. I veicoli circolanti, adibiti provvisoriamente tramite modifica della sagoma e/o del volume originale del mezzo di trasporto anche se con l'aggiunta, la sovrapposizione o il carico di elementi riportanti messaggi pubblicitari o omologati permanentemente per l'esposizione di messaggi pubblicitari non possono, all'interno del territorio comunale, effettuare pubblicità nonché sostare sulle aree pubbliche o private se il messaggio pubblicitario è visibile da pubblica via. Da tale divieto sono esclusi i veicoli adibiti a trasporti pubblici, di linea o non di linea.</p> <p>6. <u>Pubblicità spettacoli viaggianti:</u> La pubblicità relativa agli spettacoli viaggianti deve essere autorizzata ed è consentita esclusivamente nelle zone e con le modalità previste dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari. Essa è soggetta al pagamento dell'imposta ed è revocabile se non seguita dall'autorizzazione rilasciata dall'Ufficio SUAP Commercio.</p>
<p><b>Art. 11</b> <b>Limitazioni e divieti</b></p>	<p><b>Art. 11</b> <b>Limitazioni e divieti</b></p>
<p>1. E' fatto divieto di esercitare pubblicità sonora.</p> <p>2. E' altresì vietata la distribuzione di volantini, pubblicitari e non, mediante lancio da veicoli in sosta o in movimento, o tramite collocazione sotto il tergicristallo di auto in sosta; viceversa è consentita la distribuzione manuale durante i mercati cittadini e lungo le vie ai passanti.</p> <p>3. La pubblicità effettuata mediante striscioni posti trasversalmente alle vie o piazze è consentita quando non arreca danno al decoro o alla sicurezza stradale.</p> <p>4. In ogni caso il Comune può non concedere autorizzazioni all'installazione di impianti pubblicitari per motivi estetici, viabilistici e comunque quando si è in presenza di vincoli a tutela delle bellezze naturali e del paesaggio specifico o di complessi e manufatti di interesse storico, ambientale ed artistico.</p>	<p>1. Fermo restando il contingente massimo di pubblicità previsto nel presente Regolamento, l'installazione di impianti pubblicitari è vietata:</p> <p>a. nei luoghi soggetti a vincolo o di interesse storico ed artistico, nonché in posizioni che interferiscano con la prospettiva degli edifici destinati al culto, ai cimiteri e su eventuali muri di cinta degli stessi;</p> <p>b. in posizioni che comportino interferenza o copertura visiva di impianti di segnaletica stradale, di numeri civici e targhe varie, nonché sugli impianti semaforici;</p> <p>c. su balconi, ringhiere e parapetti, fatta eccezione per i cartelli che pubblicizzano la vendita o la locazione di immobili (c.d. "affittasi/vendesì") o targhe;</p> <p>d. in posizioni che non consentano uno spazio utile pedonale di almeno un metro e mezzo (1,5) al fine di garantire il transito alle persone invalide o con ridotta capacità motoria;</p> <p>e. in corrispondenza di incroci, lungo le curve ed in tutte le posizioni vietate dal Codice della Strada, sulle barriere di sicurezza, sui salvagente e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento, o comunque in modo tale da pregiudicare la sicurezza della circolazione. In deroga alle distanze previste, gli impianti paralleli al senso di marcia, se ne sussistono i presupposti, possono essere autorizzati ed installati in allineamento tra loro sino ad un numero massimo di tre elementi contigui;</p> <p>f. in posizioni che possano interferire con impianti tecnologici, servizi pubblici o di pubblica utilità;</p> <p>g. allorché possa produrre abbagliamento, attraverso sorgenti luminose e mezzi pubblicitari rifrangenti, anche ai sensi della Legge Regionale n. 17/2000 (lotta all'inquinamento luminoso);</p> <p>h. quando il contenuto risulti contrario al pubblico</p>



	<p>decoro, alla morale, ovvero lesivo o discriminatorio rispetto ai diritti ed alla dignità della persona;</p> <p>i. lungo le strade o in vista di esse qualora per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione possano ingenerare confusione con la segnaletica stradale, ovvero renderne difficile la comprensione o ridurre la visibilità o l'efficacia con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione;</p> <p>j. a meno di due (2) metri da balconi, finestre, affaccio e vedute di stabili limitrofi o adiacenti;</p> <p>k. a distanza inferiore a metri tre (3) da ponti, sottoponti e sottopassi e sovrappassi, sui cavalcavia stradali e loro rampe, sui parapetti stradali, ad eccezione di quelli espressamente adibiti a pubblica affissione o a diffusione di messaggi da parte dell'Amministrazione Comunale;</p> <p>2. Sono vietate l'installazione e/o la permanenza di impianti di dimensioni superiori a metri quadrati sei (6), salvi gli impianti destinati alle pubbliche affissioni, gli impianti e/o pannelli a messaggio variabile e gli schermi finalizzati alla comunicazione istituzionale (e non) o di pubblica utilità da parte dell'Amministrazione Comunale.</p>
--	--

2. Di dare atto che il Regolamento di cui sopra verrà inviato, a cura del Settore proponente, al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze – anche in via telematica, per la pubblicazione in conformità a quanto disposto dalla vigente normativa.

~~Successivamente con voti~~

**DELIBERA**

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000.

Cinisello Balsamo, li **10/02/2012**

**OGGETTO**

APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI.

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U. n. 267 del 18.08.2000, si esprimono i seguenti pareri con riferimento alla deliberazione in oggetto:

Regolarità tecnica:

**IL TITOLARE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA  
SETTORE RISORSE E ENTRATE PROPRIE**

(F.to Dott. Giuseppe Lo Manto)

Cinisello Balsamo,

Regolarità contabile: 13.2.2012

**PER IL DIRIGENTE DEL SETTORE RISORSE ECONOMICHE  
E FINANZIARIE**

(F.to Dott. Stefano Polenghi)

In prosecuzione di seduta il Presidente apre la trattazione del punto in oggetto. L'Assessore Ghezzi illustra l'argomento. Si accende una discussione... omissis... (trascrizione allegata all'originale dell'atto) nel corso della quale vengono presentati i seguenti emendamenti:

#### EMENDAMENTO TECNICO N. 1

Sostituire il testo del comma 1 dell'art. 10 della proposta di modifica con il seguente: **“L'installazione di mezzi pubblicitari e l'esecuzione della pubblicità sono soggette ad autorizzazione espressa.**

**La pubblicità effettuata all'interno di luoghi aperti al pubblico quali impianti sportivi, cinema, centri commerciali, se non visibile dalla pubblica via, non è soggetta a preventiva autorizzazione, ma è tenuta al pagamento dell'imposta, ove non esente.**

**Resta fermo quanto disposto dal successivo Articolo 16 in tema di esenzione per la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi.”**

#### EMENDAMENTO TECNICO N. 2

Sostituire il testo del comma h dell'art. 11 della proposta di modifica con il seguente:

**“quando il contenuto risulti contrario al pubblico decoro, alla morale, ovvero lesivo o discriminatorio rispetto ai diritti ed alla dignità della persona, ovvero alluda o simili comportamenti violenti, lesivi od offensivi nei confronti del genere femminile;”**

#### EMENDAMENTO MINORANZA

All'art. 10, paragrafo 4), punto 4 aggiungere alla fine **“Da tale procedura sono esentati i movimenti politici e sindacali, associazioni culturali, di volontariato, no profit ed onlus di cui all'articolo 15”**

Prosegue la discussione (omissis) al termine della quale il Presidente pone in votazione l'emendamento tecnico n.1 e si determina il seguente risultato (all. A all'originale dell'atto):

Componenti presenti:	n.17
Voti favorevoli:	n.16
Voti contrari:	n. =
Astenuti:	n. 1 Ruffa

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l'emendamento approvato.

Il Presidente pone in votazione l'emendamento tecnico n.2 e si determina il seguente risultato (all. B all'originale dell'atto):

Componenti presenti:	n.19
Voti favorevoli:	n.18
Voti contrari:	n. =
Astenuti:	n. =

Non partecipa al voto, pur presente in aula, il Consigliere Patrizia Bartolomeo.

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l'emendamento approvato.

Il Presidente pone in votazione l'emendamento presentato dalla Minoranza e si determina il seguente risultato (all. C all'originale dell'atto):

Componenti presenti:	n.23
Voti favorevoli:	n.23

Voti contrari: n. =  
Astenuti: n. 1=

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l'emendamento approvato.

Il Presidente, constatato che non ci sono dichiarazioni di voto, pone quindi in votazione la deliberazione in oggetto così come emendata e si determina il seguente risultato (all. D all'originale dell'atto):

Componenti presenti: n.23  
Voti favorevoli: n.14 (il Sindaco esprime oralmente il suo voto)  
Voti contrari: n. =  
Astenuti: n. 8 Berlino, Di Lauro, Fumagalli, Gittani, Malavolta, Ruffa,  
Scaffidi, Visentin

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara la deliberazione approvata.

Il testo approvato è dunque il seguente:

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

Visto l'articolo 42 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";

Visto l'articolo 3 del Decreto Legislativo n. 507 del 15/11/1993, recante norme sulla revisione ed armonizzazione dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e del Diritto sulle Pubbliche Affissioni;

Visto l'articolo 23 del Codice della Strada, di cui al Decreto Legislativo n. 285 del 30/04/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, riguardante la pubblicità sulle strade e sui veicoli;

Visto l'articolo 48, comma 1, del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada, di cui al D.P.R. n. 495 del 16/12/1992, riguardante le dimensioni dei mezzi pubblicitari;

Visto l'articolo 53, comma 6, del D.P.R. n. 495 del 16/12/1992, così modificato dall'articolo 43 del D.P.R. n. 610 del 16/09/1996, e successive modificazioni ed integrazioni, per quanto riguarda la durata delle autorizzazioni;

Visto l'articolo 56, comma 6, del D.P.R. n. 495 del 16/12/1992, così modificato dall'articolo 46 del D.P.R. n. 610 del 16/09/1996, e successive modificazioni ed integrazioni, inerente la rimozione dei messaggi esposti difformemente dalle autorizzazioni rilasciate;

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 86 del 4/11/1984 con cui è stato approvato il Regolamento dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e del Diritto sulle Pubbliche Affissioni, successivamente modificato con atti del Consiglio Comunale n. 12 del 17/02/2000 e n. 16 del 6/03/2006;

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 83 del 16/07/2003 con cui è stato approvato il Piano Generale degli Impianti Pubblicitari, quale parte integrante e sostanziale del suddetto Regolamento;

Tenuto conto che, per quel che riguarda il decoro, occorre che i mezzi pubblicitari presenti sul territorio comunale non si pongano come elementi di disturbo all'estetica e all'ambiente naturale;

Rilevato che, per quel che concerne la funzionalità, particolare attenzione è da rivolgere al tema della fruibilità del contesto urbano, onde garantire che i mezzi pubblicitari non costituiscano impedimento ad un funzionale e razionale utilizzo del territorio e, nello stesso tempo, soddisfino nel miglior modo possibile le peculiari esigenze della realtà locale;

Rilevato infine che l'obiettivo è quello di ottenere un'immagine di qualità, monitorare il territorio, anche in funzione di una efficace lotta all'abusivismo;

Preso atto dei pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile formulati ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;

Con voti

**DELIBERA**

1. Di approvare, richiamate le superiori premesse, le modifiche agli articoli 10 e 11 del vigente Regolamento per l'Imposta Comunale sulla Pubblicità e Diritto sulle Pubbliche Affissioni, secondo lo schema che segue:

REGOLAMENTO PER L'IMPOSTA COMUNALE SULLA  
PUBBLICITÀ E DIRITTO SULLE PUBBLICHE  
AFFISSIONI

Articolo vigente	Articolo proposto
<p align="center"><b>Art. 10</b> <b>Autorizzazione per l'installazione dei mezzi pubblicitari</b></p>	<p align="center"><b>Art. 10</b> <b>Autorizzazione per l'installazione dei mezzi pubblicitari</b></p>
<p><b>1) <u>Autorizzazioni</u></b></p> <p>E' fatto divieto di esporre alcun mezzo pubblicitario prima di aver ottenuto la "prescritta autorizzazione" da parte del Sindaco.</p> <p>L'esposizione di pubblicità può essere consentita senza formale autorizzazione nei seguenti casi:</p> <p>A) Pubblicità non luminosa effettuata all'interno di luoghi pubblici o aperti al pubblico, esclusi gli stadi ed impianti sportivi, qualora non sia direttamente visibile e percettibile da piazze, strade ed altri spazi di uso pubblico;</p> <p>B) Pubblicità non luminosa relativa a vendite e locazioni su stabili di nuova e vecchia costruzione, purché contenuta nelle aperture murarie dello stesso stabile e con una superficie non superiore a mezzo metro quadrato;</p> <p>C) Pubblicità effettuata mediante esposizione di locandine o con scritte e targhe apposte sui veicoli in genere.</p> <p>In ogni caso, le autorizzazioni di cui al presente articolo si intendono rilasciate facendo salvi gli eventuali diritti dei terzi, nonché ogni altra autorizzazione di competenza di altre autorità, enti o privati che dovrà essere preventivamente richiesta dagli interessati.</p> <p>In tutti i casi in cui la collocazione del manufatto comporti la manomissione di suolo comunale o di marciapiede dovranno essere osservate le norme che regolano tale materia.</p> <p>Gli interessati dovranno altresì osservare tutte le vigenti disposizioni di edilizia, estetica cittadina, polizia urbana e pubblica sicurezza.</p> <p><b>2) <u>Termini per il rilascio dell'autorizzazione</u></b></p> <p>Per l'istruttoria e per la definizione, le domande sono assegnate al competente Ufficio Comunale.</p> <p>All'atto della presentazione della domanda, o successivamente mediante comunicazione ai soggetti indicati dall'art. 7 della L. n.241/90, viene reso noto l'avvio del procedimento.</p> <p>Salvo quanto disposto da leggi specifiche, la competente Autorità dovrà esprimersi sulla autorizzazione o sul diniego motivato entro 60 giorni dalla domanda o, negli stessi termini, dalla data di presentazione della documentazione integrativa eventualmente richiesta dal competente Ufficio</p>	<p><b>1) <u>Autorizzazioni</u></b></p> <p>1. L'installazione di mezzi pubblicitari e l'esecuzione della pubblicità sono soggette ad autorizzazione espressa.</p> <p><b>La pubblicità effettuata all'interno di luoghi aperti al pubblico quali impianti sportivi, cinema, centri commerciali, se non visibile dalla pubblica via, non è soggetta a preventiva autorizzazione, ma è tenuta al pagamento dell'imposta, ove non esente. Resta fermo quanto disposto dal successivo Articolo 16 in tema di esenzione per la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi.</b></p> <p>2. La domanda di autorizzazione, a pena di improcedibilità, deve essere prodotta nel rispetto delle vigenti leggi sul bollo ed essere redatta su apposita modulistica disponibile presso il competente Settore dell'Amministrazione Comunale e sul sito Internet del Comune di Cinisello Balsamo. Ogni domanda di autorizzazione, nonché ogni domanda di rinnovo di cui al successivo comma 12, deve essere corredata dalla prescritta documentazione e dall'impegno del richiedente a sostenere tutte le spese di sopralluogo e di istruttoria, allegando copia dell'attestazione di versamento degli stessi.</p> <p>3. La domanda di autorizzazione deve essere presentata dai soggetti direttamente interessati o da operatori pubblicitari regolarmente iscritti alla C.C.I.A.A.</p> <p>4. L'autorizzazione è personale e non cedibile.</p> <p>5. L'autorizzazione è negata o revocata in caso di accertata morosità nel pagamento dell'imposta di pubblicità.</p> <p>6. L'autorizzazione è negata nei casi di divieto previsti dal presente regolamento per violazione dei criteri di collocamento individuati o per contrasto con il decoro, l'ornato urbano e l'estetica cittadina.</p> <p>7. Non è consentita l'autorizzazione di messaggi pubblicitari finalizzati a richiamare la disponibilità dello spazio pubblicitario stesso (es. "SPAZIO LIBERO", oppure "PER QUESTA PUBBLICITA' tel. ....").</p> <p>8. L'autorizzazione comunale all'esposizione pubblicitaria è rilasciata facendo salvi gli eventuali diritti di terzi e non esime gli interessati dall'acquisizione del nulla osta di competenza di altri soggetti pubblici o privati, ovvero di pareri vincolanti o benessere di altri Uffici o Commissioni competenti in materia.</p> <p>9. Deve essere previamente ed espressamente autorizzata anche ogni variazione del messaggio, ovvero delle dimensioni e/o delle caratteristiche dell'impianto.</p>

Comunale.

### 3) Archiviazione delle istanze

Qualora le istanze presentate non siano corredate con i documenti previsti ed il richiedente non provveda alla loro regolarizzazione nel termine assegnatogli, le stesse non saranno sottoposte all'esame di merito e saranno archiviate.

Della avvenuta archiviazione dovrà essere data comunicazione agli interessati e, se richiesti, dovranno essere restituiti gli eventuali documenti allegati all'istanza.

Oltre a quanto sopra disposto, ulteriori specificazioni tecniche possono essere indicate nel Piano Generale degli Impianti Pubblicitari.

10. L'autorizzazione ha la durata indicata nel relativo provvedimento in relazione alla tipologia dell'impianto.
11. In caso di mancata installazione dell'impianto nel termine di sei (6) mesi dal rilascio dell'autorizzazione, la stessa si intende revocata.
12. L'eventuale richiesta per il rinnovo dell'autorizzazione dovrà essere presentata su apposita modulistica, nel rispetto delle vigenti leggi sul bollo, entro e non oltre 60 giorni prima della sua scadenza. Dovrà riportare il numero dell'autorizzazione in atto ed essere corredata dalla documentazione prescritta. Qualora non venga presentata alcuna richiesta di rinnovo nei termini o qualora tale richiesta venga denegata, l'autorizzazione in atto cesserà la sua validità con la scadenza prevista nel provvedimento originale e l'impianto o il mezzo pubblicitario dovrà essere rimosso, a cura e spese del richiedente, ripristinando la situazione originaria, entro e non oltre 10 giorni dalla scadenza naturale dell'autorizzazione o, se successiva a tale data, entro e non oltre 10 giorni dalla notifica del diniego.
13. La pubblicità effettuata in assenza della prescritta autorizzazione e della prescritta targhetta identificativa è abusiva e come tale sanzionata ai sensi di legge.
14. I cartelli che pubblicizzano la vendita o la locazione di immobili (c.d. "vendesi / affittasi"), di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato, non sono soggetti alla presentazione della comunicazione di pubblicità. Gli stessi devono indicare la classe energetica dell'immobile, secondo quanto disposto dalle vigenti norme nazionali e regionali. Possono essere esposti esclusivamente in corrispondenza dell'immobile oggetto della locazione o della vendita e/o del relativo portone d'ingresso, previo benessere della proprietà. Per i medesimi cartelli, se di misura superiore ad un quarto di metro quadrato, è comunque necessaria la preventiva autorizzazione.
15. Il termine di conclusione del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione è pari a sessanta (60) giorni. È escluso in ogni caso il rilascio dell'autorizzazione per l'infruttuoso decorso del termine.
16. I termini per la conclusione del procedimento decorrono dalla data di ricevimento della domanda. La richiesta di ulteriore documentazione o chiarimenti sospende i termini. Dalla presentazione della documentazione integrativa o dei chiarimenti, riprenderà la decorrenza dei termini per la conclusione del procedimento. Le domande saranno respinte qualora l'interessato non fornisca l'integrazione richiesta entro dieci (10) giorni. Nel caso in cui si renda necessario acquisire il nulla osta di altri Enti, pareri vincolanti o benessere di altri Uffici o Commissioni competenti in materia, il termine

- decorre dall'acquisizione di tali provvedimenti.
17. La pubblicità di manifestazioni sportive effettuata con segni orizzontali reclamistici non può precedere di oltre ventiquattro ore l'inizio della manifestazione e deve essere rimossa entro le ventiquattro ore successive.
  18. La concessione espressa di occupazione di suolo o area pubblica è condizione per il rilascio dell'autorizzazione ad effettuare pubblicità su ponteggi di cantiere e su cesate che insistono su suolo pubblico. L'autorizzazione pubblicitaria decade qualora la concessione stessa cessi o venga revocata.
  19. L'autorizzazione all'installazione di mezzi pubblicitari all'interno del territorio comunale ma all'esterno del centro abitato, è rilasciata dagli enti proprietari delle strade, previo nulla osta comunale, secondo le procedure di cui al Regolamento di attuazione del Codice della Strada.

## 2) Durata delle autorizzazioni

1. L'autorizzazione o il nulla osta temporanei hanno durata non superiore a tre (3) mesi. Possono essere prorogati sino alla durata complessiva di un (1) anno, a seguito di apposita domanda, previo pagamento degli oneri d'istruttoria previsti per le istanze di autorizzazione per i mezzi pubblicitari permanenti.
2. L'autorizzazione o il nulla osta, relativi a striscioni o mezzi pubblicitari che recano come messaggio la vendita o la locazione di uffici o di unità immobiliari, hanno durata non superiore ad un (1) anno.
3. L'autorizzazione o il nulla osta permanenti hanno durata non superiore a tre (3) anni.

## 3) Decadenza e revoca delle autorizzazioni

1. Costituiscono causa di decadenza dell'autorizzazione:
  - a) la cessazione o il trasferimento dell'attività;
  - b) la difformità dell'impianto installato con quello autorizzato;
  - c) la mancata corrispondenza del messaggio pubblicitario a quello comunicato ed autorizzato, ovvero la mancata comunicazione del cambio di messaggio;
  - d) la mancata osservanza delle condizioni alle quali è subordinata l'autorizzazione.
2. Il Settore che ha concesso l'autorizzazione, accertato il verificarsi della causa di decadenza di cui alle lettere b) e c), invita il titolare dell'autorizzazione a rimuovere il mezzo, assegnando un termine di dieci (10) giorni dalla notifica dell'intimazione, decorso il quale si verifica ed acquista efficacia la decadenza. Negli altri casi la decadenza opera di diritto.
3. Costituiscono causa di revoca dell'autorizzazione:



- a) la necessità di realizzare opere o impianti di interesse pubblico su aree, spazi o beni ove è collocato il mezzo pubblicitario ovvero quando lo stesso diviene incompatibile con la tutela della circolazione e della sicurezza stradale, con i valori storico architettonici dell'ambiente urbano e/o con quelli paesaggistici del territorio;
  - b) la posa di impianti di segnaletica stradale sulle aree, spazi o beni ove è collocato il mezzo pubblicitario;
  - c) la posa di impianti per le pubbliche affissioni;
  - d) quando l'autorizzazione riguarda impianti di dimensioni superiori a metri quadrati sei (6), salvi gli impianti destinati alle pubbliche affissioni, gli impianti e/o pannelli a messaggio variabile e gli schermi finalizzati alla comunicazione istituzionale (e non) o di pubblica utilità da parte dell'Amministrazione Comunale;
  - e) quando l'impianto rechi grave pregiudizio o rappresenti imminente pericolo a persone o cose.
4. Il Settore che ha concesso l'autorizzazione, accertato il verificarsi di una delle cause di revoca, invita il titolare dell'autorizzazione a rimuovere il mezzo, assegnando un termine di dieci (10) giorni dalla notifica dell'intimazione. Nel caso di cui al punto e) del comma 3, il Comune ordina l'immediata rimozione del mezzo.
5. In caso di decadenza o revoca dell'autorizzazione, il titolare dovrà provvedere, a sua cura e spese, alla rimozione che dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti, oltre al ripristino della situazione originaria. In caso di inadempienza nei termini fissati, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni conseguente effetto e saranno adottati i provvedimenti di cui all'articolo 26 del presente Regolamento.

#### **4) Pubblicità varia**

1. Pubblicità effettuata su vetrine e porte d'ingresso: è consentita, senza la prescritta autorizzazione, l'apposizione di messaggi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, sulle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi, purché siano attinenti l'attività in essi esercitata e non superino nel loro insieme la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso. È altresì consentita, senza la prescritta autorizzazione, l'apposizione sulle vetrine o sulle porte di ingresso degli avvisi al pubblico relativi all'attività svolta che non superino la superficie di mezzo metro quadrato. È consentita infine, senza la prescritta autorizzazione, ma con l'obbligo della sola comunicazione al Concessionario per la riscossione della relativa imposta, l'apposizione sulle vetrine e

sulle porte d'ingresso di messaggi che riguardino vendite promozionali, liquidazioni, offerte, saldi, effettuati nel rispetto dei periodi consentiti per legge.

2.  Pubblicità all'interno delle stazioni di servizio carburante:

è consentita, con la prescritta autorizzazione, l'installazione di impianti pubblicitari all'interno delle stazioni di servizio di carburante, a condizione che gli stessi non siano collocati in corrispondenza degli accessi. La superficie complessiva di tali impianti non deve superare il 15% dell'area occupata dalla stazione di servizio.

3.  Pubblicità fonica:

è fatto divieto di esercitare pubblicità fonica, intendendosi per tale la diffusione di qualsiasi messaggio pubblicitario o di propaganda in genere, fatti salvi i messaggi di pubblico interesse disposti dall'Autorità di Pubblica Sicurezza.

4.  Pubblicità mediante distribuzione di materiale pubblicitario:

è consentita la distribuzione manuale di volantini o altro materiale pubblicitario sul territorio comunale, previo benestare della Polizia Locale. È invece vietata la pubblicità effettuata mediante lancio, nonché mediante apposizione sui veicoli in sosta. Il committente dovrà indicare, all'atto della richiesta, i nominativi delle persone impiegate nella distribuzione, per ogni giorno o frazione e le zone interessate alla stessa.

Tale forma di pubblicità è soggetta al pagamento dell'imposta. **Da tale procedura sono esentati i movimenti politici e sindacali , associazioni culturali, di volontariato, no profit ed onlus di cui all'articolo 15**

5.  Pubblicità effettuata con veicoli in genere:

a. L'apposizione sui veicoli di pubblicità non luminosa è consentita unicamente se non effettuata per conto terzi a titolo oneroso, con eccezione della pubblicità sui veicoli adibiti al trasporto di linea e non di linea e sui veicoli adibiti al servizio taxi, nei limiti previsti dal Regolamento di Attuazione al Codice della Strada.

b. Per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o su veicoli disponibili in virtù di contratti di leasing o di noleggio, l'imposta non è dovuta per l'indicazione del marchio che contraddistingue il bene o il servizio, nonché il segno distintivo dell'impresa, della ragione sociale (sia per esteso che sotto forma di sigla) e dei relativi recapiti, purché l'iscrizione sia apposta non più di due volte sul veicolo e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato. In caso contrario, è prevista la comunicazione al Concessionario per la riscossione.

c. I veicoli circolanti, adibiti provvisoriamente

	<p>tramite modifica della sagoma e/o del volume originale del mezzo di trasporto anche se con l'aggiunta, la sovrapposizione o il carico di elementi riportanti messaggi pubblicitari o omologati permanentemente per l'esposizione di messaggi pubblicitari non possono, all'interno del territorio comunale, effettuare pubblicità nonché sostare sulle aree pubbliche o private se il messaggio pubblicitario è visibile da pubblica via. Da tale divieto sono esclusi i veicoli adibiti a trasporti pubblici, di linea o non di linea.</p> <p>6. <u>Publicità spettacoli viaggianti:</u> La pubblicità relativa agli spettacoli viaggianti deve essere autorizzata ed è consentita esclusivamente nelle zone e con le modalità previste dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari. Essa è soggetta al pagamento dell'imposta ed è revocabile se non seguita dall'autorizzazione rilasciata dall'Ufficio SUAP Commercio.</p>
<b>Art. 11</b> <b>Limitazioni e divieti</b>	<b>Art. 11</b> <b>Limitazioni e divieti</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. E' fatto divieto di esercitare pubblicità sonora.</li> <li>2. E' altresì vietata la distribuzione di volantini, pubblicitari e non, mediante lancio da veicoli in sosta o in movimento, o tramite collocazione sotto il tergicristallo di auto in sosta; viceversa è consentita la distribuzione manuale durante i mercati cittadini e lungo le vie ai passanti.</li> <li>3. La pubblicità effettuata mediante striscioni posti trasversalmente alle vie o piazze è consentita quando non arreca danno al decoro o alla sicurezza stradale.</li> <li>4. In ogni caso il Comune può non concedere autorizzazioni all'installazione di impianti pubblicitari per motivi estetici, viabilistici e comunque quando si è in presenza di vincoli a tutela delle bellezze naturali e del paesaggio specifico o di complessi e manufatti di interesse storico, ambientale ed artistico.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fermo restando il contingente massimo di pubblicità previsto nel presente Regolamento, l'installazione di impianti pubblicitari è vietata: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. nei luoghi soggetti a vincolo o di interesse storico ed artistico, nonché in posizioni che interferiscano con la prospettiva degli edifici destinati al culto, ai cimiteri e su eventuali muri di cinta degli stessi;</li> <li>b. in posizioni che comportino interferenza o copertura visiva di impianti di segnaletica stradale, di numeri civici e targhe varie, nonché sugli impianti semaforici;</li> <li>c. su balconi, ringhiere e parapetti, fatta eccezione per i cartelli che pubblicizzano la vendita o la locazione di immobili (c.d. "affittasi/vendesi") o targhe;</li> <li>d. in posizioni che non consentano uno spazio utile pedonale di almeno un metro e mezzo (1,5) al fine di garantire il transito alle persone invalide o con ridotta capacità motoria;</li> <li>e. in corrispondenza di incroci, lungo le curve ed in tutte le posizioni vietate dal Codice della Strada, sulle barriere di sicurezza, sui salvagente e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento, o comunque in modo tale da pregiudicare la sicurezza della circolazione. In deroga alle distanze previste, gli impianti paralleli al senso di marcia, se ne sussistono i presupposti, possono essere autorizzati ed installati in allineamento tra loro sino ad un numero massimo di tre elementi contigui;</li> <li>f. in posizioni che possano interferire con impianti tecnologici, servizi pubblici o di pubblica utilità;</li> <li>g. allorché possa produrre abbagliamento, attraverso sorgenti luminose e mezzi pubblicitari rifrangenti, anche ai sensi della Legge Regionale n. 17/2000 (lotta all'inquinamento luminoso);</li> <li>h <b>quando il contenuto risulti contrario al pubblico decoro, alla morale, ovvero lesivo o discriminatorio rispetto ai diritti ed alla dignità della persona, ovvero alluda o simuli comportamenti violenti, lesivi od</b></li> </ol> </li> </ol>

	<p><b>offensivi nei confronti del genere femminile;</b></p> <p>i. lungo le strade o in vista di esse qualora per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione possano ingenerare confusione con la segnaletica stradale, ovvero renderne difficile la comprensione o ridurre la visibilità o l'efficacia con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione;</p> <p>j. a meno di due (2) metri da balconi, finestre, affaccio e vedute di stabili limitrofi o adiacenti;</p> <p>k. a distanza inferiore a metri tre (3) da ponti, sottoponti e sottopassi e sovrappassi, sui cavalcavia stradali e loro rampe, sui parapetti stradali, ad eccezione di quelli espressamente adibiti a pubblica affissione o a diffusione di messaggi da parte dell'Amministrazione Comunale;</p> <p>l. Sono vietate l'installazione e/o la permanenza di impianti di dimensioni superiori a metri quadrati sei (6), salvi gli impianti destinati alle pubbliche affissioni, gli impianti e/o pannelli a messaggio variabile e gli schermi finalizzati alla comunicazione istituzionale (e non) o di pubblica utilità da parte dell'Amministrazione Comunale.</p>
--	---

2. Di dare atto che il Regolamento di cui sopra verrà inviato, a cura del Settore proponente, al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze – anche in via telematica, per la pubblicazione in conformità a quanto disposto dalla vigente normativa.

Il Presidente  
F.to GIUSEPPE SACCO

Il Segretario Generale  
F.to ANTONIO D'ARRIGO

---

Si dichiara che questa deliberazione è pubblicata – in copia – all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del T.U. 18.8.2000 n.267, con decorrenza

\_\_06/03/2012\_\_

Cinisello Balsamo, \_\_06/03/2012\_\_

Il Segretario Generale  
**F.to ANTONIO D'ARRIGO**

---

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Cinisello Balsamo, \_\_\_\_\_

Il Segretario Generale  
\_\_\_\_\_

---

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di Legge.

Cinisello Balsamo, \_\_17/03/2012\_\_

Il Segretario Generale  
\_\_\_\_\_

---

Pubblicata all'Albo Pretorio

dal \_\_06/03/2012\_\_ al \_\_21/03/2012\_\_

Cinisello Balsamo, \_\_\_\_\_

Visto: Il Segretario Generale